



Comunicazione della Commissione

L'accordo quadro inclusivo dell'OCSE in materia di porti sicuri e la direttiva sul secondo pilastro

(C/2026/253)

1. Osservazioni di carattere generale

La Commissione europea prende atto dell'accordo quadro inclusivo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di porti sicuri adottato il 5 gennaio 2026 ⁽¹⁾ e ne conferma l'applicazione nell'ambito della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio ⁽²⁾. (in appresso «la direttiva sul secondo pilastro»).

2. La direttiva sul secondo pilastro e gli accordi quadro inclusivi in materia di porti sicuri

L'articolo 32 della direttiva (UE) 2022/2523 recita:

«In deroga agli articoli da 26 a 31, gli Stati membri provvedono affinché, a scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'imposta integrativa dovuta da un gruppo in una giurisdizione sia considerata pari a zero per un esercizio fiscale se il livello effettivo di imposizione delle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione soddisfa le condizioni di un accordo internazionale qualificante sui porti sicuri.

Ai fini del primo comma, per «accordo internazionale qualificante sui porti sicuri» si intende un insieme di norme e condizioni a cui tutti gli Stati membri hanno acconsentito e che concede ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva la possibilità di scegliere di beneficiare di uno o più porti sicuri per una giurisdizione.»

3. Porti sicuri adottati nel gennaio 2026

Il 5 gennaio 2026 nel quadro inclusivo dell'OCSE sono stati concordati i seguenti porti sicuri, cui tutti gli Stati membri hanno acconsentito:

- regime di porto sicuro semplificato dell'aliquota effettiva d'imposta (ETR);
- proroga del regime di porto sicuro transitorio per la rendicontazione paese per paese (CbCR);
- regime di incentivi fiscali al porto sicuro basato sulla sostanza;
- sistema «side-by-side» (che comprende i porti sicuri «Side-by-Side» e «Ultimate Parent Entity (UPE)»).

⁽¹⁾ <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/side-by-side-package.pdf>.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj>).